

INPS

DETERMINAZIONE n. 51 del 3 MAG. 2018

Oggetto: protocollo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro per la fornitura di dati e informazioni necessarie per la definizione delle domande di APE sociale e di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e per la regolamentazione della relativa procedura.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come da ultimo modificato con determinazione n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il quale è stato stabilito che dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della medesima legge, come specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2018, di cui al comma 153 dello stesso articolo 1;

Visto l'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nel quale è previsto che per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie;

Visto l'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nel quale è previsto che per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nel quale è previsto che, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto l'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nel quale è prescritto che la disposizione del comma 147 si applica ai

lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B della medesima legge e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni ed, inoltre, ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

Visto l'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nel quale è altresì prescritto che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano disciplinate le modalità attuative dell'articolo 1, commi 147 e 148, della legge medesima, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'allegato A al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 5 febbraio 2018 nel quale sono state ulteriormente specificate le professioni di cui all'allegato B della legge n. 205/2017;

Preso atto, in particolare, che con l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono stati reconsiderati i criteri in relazione ai quali si stabilisce lo svolgimento "in via continuativa" delle attività alle quali la disposizione fa riferimento e che tale circostanza è rilevante ai fini dell'istruttoria delle richieste di prestazione proposte dagli assicurati;

Preso atto, inoltre, dell'ampliamento dei lavori ritenuti gravosi di cui all'allegato B della legge n. 205/2017 che ha determinato un aggiornamento delle attestazioni dei datori di lavoro inerenti l'impiego dei lavoratori nelle medesime attività;

Preso atto che è in corso di perfezionamento il decreto ministeriale che definisce, in attuazione dell'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le procedure di presentazione della domanda di pensione di cui ai commi 147 e 148 e la verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale;

Vista la determinazione presidenziale n. 101 del 16 giugno 2017 con la quale è stato approvato il protocollo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Agenzia Nazionale Politiche

Attive Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro per la fornitura di dati e informazioni necessarie per la definizione delle domande per l'accesso all'Anticipo Pensionistico (APE sociale), al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e per la regolamentazione della relativa procedura;

Preso atto che il protocollo di cui sopra è stato sottoscritto dalle Parti ed ha consentito lo svolgimento dell'istruttoria delle richieste degli assicurati interessati alle prestazioni in argomento secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 179 a 186 e commi da 199 a 205 della legge 232/2016 e dai rispettivi DPCM attuativi nn. 88 e 87 del 23 maggio 2017 e stabilito nell'art. 53, 1 e 2 comma, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Ritenuto di dovere procedere alla stipula di un nuovo protocollo, di pari oggetto, con le stesse parti del precedente atto, ad eccezione dell'INAIL, non più necessario a seguito dei citati aggiornamenti normativi, nelle more del perfezionamento del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2018, al fine di garantire la continuità della fornitura dei dati e delle informazioni in possesso delle Parti;

Preso atto che il protocollo in esame verrà applicato per la definizione dell'istruttoria delle domande presentate dagli assicurati a decorrere dal 1 gennaio 2018 per l'accertamento delle condizioni per l'accesso all'Ape Sociale ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del DPCM attuativo n.88/2017, e per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del DPCM attuativo n.87/2017, il procedimento attuativo di cui all'art. 10 del DPCM 88 e il procedimento attuativo di cui all'art. 10 del DPCM 87, tenuto conto delle novità introdotte dai commi 163, 165 e 166, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di adottare il protocollo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro per la fornitura di dati e informazioni necessarie per la definizione delle domande di APE sociale e di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e per la regolamentazione della relativa procedura, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale



PROTOCOLLO PER LA FORNITURA DI DATI E DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI APE SOCIALE E DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER I LAVORATORI PRECOCI E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA

Tra

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito Ministero) con sede legale in Roma, codice fiscale 80237250586 rappresentato dal Segretario Generale dott. Paolo Onelli

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Presidente prof. Tito Michele Boeri

e

l'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (di seguito ANPAL), con sede legale in Roma, codice fiscale 97889240582, rappresentato dal Presidente prof. Maurizio Ferruccio Del Conte

e

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL), con sede legale in Roma, codice fiscale 97900660586 rappresentato dal Direttore dott. Paolo Pennesi

di seguito indicate anche congiuntamente "le Parti"

VISTI

- l'articolo 50, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale", prevede che: *"qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione (...) è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";*
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;



- le "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA", emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel luglio 2013;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";
- l'articolo 13 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150, secondo il quale l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie è una componente del sistema unitario delle politiche attive del lavoro
- l'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale si prevede, in via sperimentale, dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, che agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'art.2 , comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui commi 185 e 186 della citata legge 11 dicembre 2016, n.232, un' indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art.24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale si stabilisce che la concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto;
- l'articolo 1, comma 181, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale si stabiliscono: l'importo mensile, il tetto massimo, la cadenza della corresponsione ed il numero dell'indennità mensili da corrispondere ai soggetti beneficiari;
- l'articolo 1, comma 182, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale vengono indicati i trattamenti e gli indennizzi incompatibili con l'indennità di cui al comma 179;
- l'articolo 1, comma 183, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale vengono stabilite le ipotesi di decadenza dal diritto all'indennità di cui il comma 179
- l'articolo 1, comma 184, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale si stabilisce che i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2 , e 70, comma 4 , del Dgls. 30 Marzo 2001, n.165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'art.3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'art.24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e sulla base della disciplina vigente, in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato;
- l'articolo 1, comma 185, della legge 11 dicembre 2016, n.232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60



giorni dell'entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n.232, avuto particolare riguardo : alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini; alle disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento: all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,n.241; alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio; alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio; alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dell'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro; all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186; alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolari riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati;

- l'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale sono indicati i limiti di spesa relativi al riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179 e viene stabilito che, qualora, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stanziare, la decorrenza delle indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il presente decreto e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;
- il DPCM 23 maggio 2017, n. 88, recante l'attuazione dell'art. 1, commi da 179 a 184, della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, in materia di APE Sociale, con particolare riferimento agli artt. 5 e 10;
- l'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016 è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma;




- l'articolo 1, comma 199, che in particolare attiene:
 - a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d);
 - b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;
 - c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - d) alle comunicazioni che l'ente erogatore del trattamento pensionistico fornisce al richiedente in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
 - e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
 - f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
 - g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 203;
 - h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati;
- l'articolo 1, comma 203 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale è stabilito che il beneficio è riconosciuto nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ed è prevista una clausola di salvaguardia volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, stabilendo il differimento della decorrenza dei trattamenti qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione;
- il DPCM 23 maggio 2017, n.87, recante l'attuazione dell'art. 1, commi da 199 a 205 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per lavoratori che si trovino in particolari condizioni ("precoci");
- l'articolo 1, comma 147, ha previsto che per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148 del medesimo articolo, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10,



del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- l'articolo 1, comma 148, ha previsto che la disposizione del comma 147 del medesimo articolo si applica: a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B della medesima legge e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
- l'articolo 1, comma 163 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della presente legge come specificate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2018, di cui al comma 153 del presente articolo;
- il citato DM 5 febbraio 2018, rinvia a successivo e separato decreto, sempre adottato in base alle previsioni dell'art. 1, comma 153 della legge 205 del 2017, per la disciplina delle modalità attuative dei commi 147 e 148 del medesimo art. 1, con la definizione delle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica dei requisiti da parte dell'ente previdenziale;
- l'articolo 1, comma 165 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie;



- l'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

PRESO ATTO CHE

- con il protocollo sottoscritto tra le Parti di cui al presente atto negoziale, unitamente all'INAIL, nel 2017 sono state concordate le modalità per la fornitura dei dati e delle informazioni necessarie per l'istruttoria delle domande di "Ape sociale" e di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e per la regolamentazione della relativa procedura;
- a seguito delle modifiche normative di cui all'art. 1, commi 163, 165 e 166 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come sopra riportate è necessario rimodulare l'iter procedimentale accertativo e le modalità operative per la definizione dell'istruttoria delle domande di "Ape sociale" e di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci come definita nel protocollo sopra citato;
- il presente Protocollo annulla e sostituisce il precedente atto negoziale di pari oggetto, sopra citato, per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2018;

CONSIDERATO:

- che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2018, adottato in base alle previsioni dell'art. 1, comma 153 della legge n. 205 del 2017, per la disciplina delle modalità attuative dei commi 147 e 148 del medesimo art. 1, con la definizione delle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, è attualmente in corso di perfezionamento.

RITENUTO:

- di dovere procedere alla stipula del presente protocollo nelle more del perfezionamento del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2018, al fine di garantire la continuità della fornitura dei dati e delle informazioni in possesso delle Parti.



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto e finalità

Il presente Protocollo, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2018, previsto dall'articolo 1, comma 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i rapporti tra le Parti relativi alla modalità di fornitura dei dati e delle informazioni necessarie per la definizione delle domande di APE Sociale e di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia riportata in premessa ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dagli standard di sicurezza informatica.

Sono definite, in particolare, le modalità di collaborazione delle Parti per l'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni per l'accesso all'Ape Sociale ed al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, che è svolta dall'INPS attraverso lo scambio di dati di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, ivi comprese le modalità residuali attraverso le quali riscontrare le informazioni contenute nella dichiarazione del datore di lavoro avvalendosi dell'INL.

Le disposizioni contenute nel presente Protocollo trovano applicazione per la definizione dell'istruttoria delle domande per l'accertamento delle condizioni per l'accesso all'Ape Sociale, al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci presentate a partire dal 1 gennaio 2018.

Articolo 2 Dati oggetto della fornitura

La fornitura dei dati riguarderà le informazioni inserite nell'allegato 1, da parte di ciascuno dei soggetti firmatari indicati nell'allegato medesimo, limitatamente a dati necessari per ciascuna istruttoria, secondo la selezione individuale effettuata dall'INPS sulla base della domanda dell'interessato.



La fornitura dei dati dovrà avvenire nel rispetto delle normative e dei regolamenti in materia di tutela della privacy, mediante l'adozione delle *misure minime* di sicurezza e la previsione di idonei criteri di gestione nella fase di acquisizione e trattamento.

Articolo 3

Modalità di fornitura dei dati

I pacchetti informativi individuali verranno scambiati tramite web-service asincrono (allegato 1), sulla base dei tempi e dei tracciati record definiti negli appositi file WSDL (Web Services Description Language) che saranno successivamente scambiati tra le Parti.

Articolo 4

Iter procedimentale accertativo del requisito

Ai fini dell'accertamento delle condizioni per l'accesso all'Ape sociale ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del DPCM attuativo n.88/2017, e per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del DPCM attuativo n.87/2017, il procedimento attuativo di cui all'art. 10 del DPCM 88 e il procedimento attuativo di cui all'art. 10 del DPCM 87, tenuto conto delle novità introdotte dai commi 165 e 166, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è svolto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INL secondo il seguente iter.

L'INPS, acquisita la domanda presentata in via telematica da parte dell'istante, completa di allegati, procede ad attivare l'istruttoria trasmettendo gli atti ai firmatari del presente Protocollo e con le modalità di cui all'art. 3.

Le Parti, ognuno per quanto di competenza, procederanno alla verifica dei requisiti relativi allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 comma 1 lett. d), del DPCM 88 dell'art. 3 comma 1 lett. d) del DPCM 87, dando riscontro a tutte le altre parti firmatarie.

In particolare, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, l'ANPAL e l'INL, per la parte di propria competenza, procedono a verificare, avvalendosi anche delle informazioni presenti negli archivi, lo svolgimento delle attività professionali incluse nell'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ulteriormente specificate nell'Allegato A del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2018.



L'INL procederà, infine, nei casi e con le modalità previste dall'art. 5, alle verifiche ispettive di propria competenza.

Articolo 5

Definizione dell'istruttoria

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ANPAL, ricevuti dall'INPS i dati di cui all' allegato tecnico 1, forniscono riscontro entro 5 giorni solari, indicando che:

- a) il dato dichiarato è conforme alle informazioni presenti negli archivi;
- b) il dato dichiarato non è conforme alle informazioni presenti negli archivi;
- c) il dato dichiarato non è verificabile poiché non presente negli archivi.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), l'INPS completa l'istruttoria della domanda sulla base dei dati in proprio possesso.

Nel caso di cui al punto c) l'INL valuta l'opportunità di attivarsi per la verifica della sussistenza dei requisiti.

Nel caso di cui al punto c) l'INPS completa l'istruttoria della domanda sulla base dell'attestazione del datore di lavoro, qualora sia completa di tutti i dati richiesti, attendendo l'esito delle eventuali verifiche ispettive per un termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, riducibile in base al termine di scadenza per la predisposizione delle graduatorie di cui al DPCM 88 e al DPCM 87.

L'INL fornisce riscontro all'INPS, qualora sia stato avviato o completato un accertamento, anche dopo il completamento dell'istruttoria della domanda da parte dell'INPS.

Articolo 6

Modelli di presentazione della domanda e di dichiarazione del datore di lavoro

Le Parti concordano in merito al contenuto dei modelli allegati ed in particolare:

- attestazione datore di lavoro privato e P.A. (allegato 2);
- attestazione datore di lavoro domestico (allegato 3).

Le verifiche sulle citate dichiarazioni, rese dai soggetti interessati all'accesso alla prestazione in parola, saranno effettuate secondo l'iter accertativo di cui al precedente art. 4, con riferimento alle professioni incluse nell'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ulteriormente specificate nell'Allegato A del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2018.



Articolo 7

Figure di riferimento per l'attuazione del Protocollo

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel Protocollo, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento negoziale, nonché un proprio Referente tecnico responsabile, in particolare, dell'attivazione e della successiva gestione operativa dello scambio dati, nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nel Protocollo.

L'INPS nomina un Supervisore, che dovrà monitorare e controllare il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte dei propri utenti abilitati.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento delle Parti per l'attuazione del Protocollo saranno oggetto di apposite comunicazioni PEC tra le stesse.

Articolo 8

Allegati al Protocollo

Allegato 1- Dati oggetto della fornitura e standard tecnici per la loro comunicazione

Allegato 2 - attestazione datore di lavoro privato e P.A.

Allegato 3 - attestazione datore di lavoro domestico

Articolo 9

Misure di sicurezza

L'INPS si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati nel presente Protocollo, volti ad assicurare la protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente e garantisce il corretto accesso ai dati oggetto del Protocollo.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le *Parti* possono concordare, per il tramite dei *Responsabili del Protocollo*, modalità alternative di accesso ai dati.



Articolo 10 Trattamento dei dati

Le *Parti* si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione del presente Protocollo devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS in qualità di autonomo titolare del trattamento, assicura che i dati personali acquisiti ai sensi del presente Protocollo saranno trattati, esclusivamente per le finalità previste nelle premesse, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'INPS assicura che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Le Parti garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. n. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Ciascuna delle Parti comunica tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati.

Articolo 11 Oneri

Le spese di predisposizione e di fornitura dei dati restano a carico della Parte che le ha sostenute, fermo restando quanto disposto dall'art. 50 del Decreto Legislativo 82/2005.



Articolo 12 Durata del Protocollo

Il presente Protocollo avrà durata complessiva di 5 anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo su espressa volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto entro 3 mesi dalla data di scadenza.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Segretario Generale Dot. Paolo ONELLI

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Il Presidente Prof. Tito Michele BOERI



Firmato digitalmente da ONELLI
PAOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI/80237250586

Agenzia Nazionale Politiche Attive

Il Presidente Prof. Maurizio Ferruccio Del Conte

Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il Direttore Dott. Paolo PENNESI



ALLEGATO 1

Dati oggetto della fornitura e standard tecnici per la loro comunicazione

I dati di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 5 febbraio 2018 che ha ulteriormente specificate le professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205 saranno trasmessi da INPS al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si fa carico di renderli contestualmente visibili ad ANPAL e INL, tramite web-services asincrono, con gli standard SPCOOP attraverso Porte di Dominio (PDD) certificate ed appositi file WSDL (Web Services Description Language) contenenti il tracciato delle informazioni scambiate, che saranno concordati tra le Parti tramite le figure di riferimento.

REGOLE DI SICUREZZA

1) Modalità di accesso

L'accesso ai dati resi disponibili dalla PDD INPS è consentito solo attraverso un processo di mutua autenticazione SSL attraverso i certificati identificanti le PDD e dunque attraverso il protocollo HTTPS.

2) Tracciamento degli accessi

Al fine di consentire il tracciamento degli accessi le Parti dovranno comunicare, per ogni consultazione, un codice identificativo univoco dell'operatore che ha determinato la chiamata. Il suddetto codice identificativo deve essere riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione; le Parti, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), devono in ogni caso garantire la possibilità, su richiesta della Parte interessata, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

3) Vincoli e restrizioni

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico utilizzato dalla porta di dominio delle Parti.



ALLEGATO 2

ATTESTAZIONE DATORE DI LAVORO in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205

(art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritto/a _____

CF _____

in qualità di (titolare, responsabile del personale, o altro) _____

dell'Azienda/Amministrazione (indicare la denominazione) _____

CF _____ matricola Inps _____

eventuale intermediario o consulente dell'Azienda _____

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 47, 48, 71, 73, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la mia personale responsabilità

ATTESTO

che il Sig.re/ra (cognome e nome) _____

CF _____ nato/a a _____



il _____ residente in _____ via _____
C.A.P. _____

- è/è stato/a dipendente dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____
- CCNL applicato al rapporto di lavoro _____
- livello di inquadramento _____
- attività attualmente svolte (segnalare una delle categorie di seguito indicate, di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
 - a) Operai dell'industria estrattiva dell'edilizia e della manutenzione di edifici;
 - b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione di costruzioni;
 - c) Conciatori di pelli e di pellicce;
 - d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
 - e) Conduttori di mezzi pesanti e camion;
 - f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
 - g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
 - h) Insegnanti di scuola dell'infanzia e educatori di asili nido;
 - i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
 - l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
 - m) Operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
 - n) Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
 - o) Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
 - p) Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011;
 - q) Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

- **codice professionale istat.....**

Il rapporto di lavoro ha subito le seguenti variazioni

- dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____
- CCNL applicato al rapporto di lavoro _____



-
- livello di inquadramento _____;
 - attività svolte (segnalare una delle categorie di seguito indicate, di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
 - a) Operai dell'industria estrattiva dell'edilizia e della manutenzione di edifici;
 - b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione di costruzioni;
 - c) Conciatori di pelli e di pellicce;
 - d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
 - e) Conduttori di mezzi pesanti e camion;
 - f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
 - g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
 - h) Insegnanti di scuola dell'infanzia e educatori di asili nido;
 - i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
 - l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
 - m) Operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
 - n) Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
 - o) Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
 - p) Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011;
 - q) Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
 - **codice professionale istat**.....

Luogo e data _____

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

TIMBRO DELL'AZIENDA/DELL'AMMINISTRAZIONE

(Per ogni variazione del rapporto di lavoro ripetere tutta la sezione "Il rapporto di lavoro ha subito le seguenti variazioni:")



ALLEGATO 3

ATTESTAZIONE DATORE DI LAVORO DOMESTICO

(art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto/a (cognome e nome) _____

CF _____ nato/a a _____

il _____ residente in _____ via
_____ C.A.P. _____

in qualità di datore di lavoro domestico

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445), sotto la sua personale responsabilità

ATTESTA

che il Sig.re/ra (cognome e nome) _____

CF _____ nato a _____

il _____ residente in _____ via
_____ C.A.P. _____

è stato/a dipendente, nel rapporto di lavoro domestico n.(indicare il codice rapporto di lavoro) _____, dal

_____ al _____ in qualità di addetto
all'assistenza personale di* (cognome e
nome) _____ CF _____

_____ nato a _____

il _____ residente in _____ via
_____ C.A.P. _____



persona in condizioni di non autosufficienza [condizione attestata con certificazione medica ovvero con verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità ovvero dello stato di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102, contenente la dizione: a) Verbale di riconoscimento d'invalidità civile del XX/XX/XXXX contenente la dizione: "*Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/1980)*", ovvero b) Verbale di riconoscimento d'invalidità civile contenente la dizione: "*Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/1980)*", ovvero c) Verbale di riconoscimento di cecità assoluta contenente la dizione: "*Cieco assoluto (L. 382/1970 e 508/1988)*", ovvero d) Verbale di riconoscimento di sordità contenente la dizione: "*Sordo (L. 381/1970 e 508/1988)*"; ovvero e) Verbale di riconoscimento dello stato di handicappato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante la dizione: "*Portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 3)*"].

*(indicare le generalità della persona in condizioni di non autosufficienza se non coincidente con il datore di lavoro)

Luogo _____

Firma del dichiarante

(per esteso e leggibile)